



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 82 DEL 30/12/2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 - ANNO 2021.

L'anno **2021** addì **30** del mese di **Dicembre**, nella Sala Consiliare del Centro Civico con inizio alle ore 18.00,

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto da Trevisan Elisa, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Balossi Dott. Enrico ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
Sarto Marco	SI	Finotto Alberto Fabio	da remoto
Montisano Vera	SI	Guglielmini Pierino	SI
Doretto Katiuscia	SI	Battistutta Diego	SI
Perissinotto Nicola	SI	Marchesan Rocco	SI
Zia Paolo	SI	Striuli Luciano	SI
Canta Elisa	da remoto	Buoso Arianna	SI
Di Vece Daniela	NO	Miollo Carlo	SI
Trevisan Elisa	SI	Baso Lino Antonio	SI
Bravin Rachele	da remoto		

Presenti: 16

Assenti: 1

Assessori Esterni	Presenza	
Antelmo Luca	SI	
Berardo Giampietro	SI	
Munerotto Mattia	SI	

Scrutatori della seduta: Marchesan Rocco, Miollo Carlo, Battistutta Diego.

Ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 - ANNO 2021.

L'Assessore alle Attività Produttive, Mattia Munerotto, relaziona:

Alle ore 19.40 il Consigliere Daniela Di Vece rientra in aula.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi 1 e 4 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica – T.U.S.P.", che recitano:

"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche."

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, del [D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, le Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15."; ...*
- 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Pubbliche Amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28 settembre 2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione 2017.";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 26 novembre 2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni societarie del Comune di Caorle";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 18 dicembre 2019 ad oggetto "Revisione Periodica delle Società Partecipate - anno 2019";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle società partecipate - anno 2020".

Evidenziato che:

- l'articolo 20 del T.U.S.P. prevede che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso comma 2 dell'art. 20, le Amministrazioni devono dismettere le relative partecipazioni attraverso "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
le condizioni per le quali occorre procedere alla dismissione sono:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P. (finalità consentite);*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Richiamato l'art. 4, commi 1 e 2, del T.U.S.P.:

“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche.”:

1. Le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Visti gli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche diramati dal Ministero per l'Economia e la Finanza”* in base ai quali, in relazione all'ambito oggettivo di applicazione del T.U.S.P., l'analisi di cui all'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. è condotta sugli Enti aventi natura societaria, ai sensi dell'art. 2247 e seguenti del Codice Civile, quindi non comprendendo i Consorzi in senso stretto, né la Fondazione *“Caorle città dello Sport”* né l'Azienda Speciale *“Don Moschetta”*, se pur censite;

Dato atto quindi che la Revisione periodica riguarda le seguenti società partecipate:

DENOMINAZIONE ENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENETO ORIENTALE S.P.A.	7,84%
A.T.V.O. S.P.A.	2,04%
CAORLE PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	100%
CONSORZIO ARENILI CAORLE S.R.L.	10,52%
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	1,17%
VERITAS S.p.A.	1,744016%

Viste le schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed Enti (art. 17 D.L. n. 90/2014);

Vista l'allegata "Revisione periodica delle società partecipate della città di Caorle ex art. 20 T.U.S.P. anno 2021 e Relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione 2020", predisposta sulla base delle indicazioni del MEF;

Ricordando le conclusioni della Revisione periodica delle società partecipate della Città di Caorle - Anno 2020 - Piano di razionalizzazione 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21 dicembre 2020, come segue:

- **"CAORLE PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE: Procedura di liquidazione ancora in corso;**
- **CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA PROMOCAORLE IN LIQUIDAZIONE: Procedura di liquidazione ancora in corso."**

Dato atto che le due procedure di liquidazione sono entrambe concluse alla data di adozione del presente provvedimento: Consorzio Promozione Turistica PromoCaorle in Liquidazione ha concluso la procedura il 17 dicembre 2019 e la Società Caorle Patrimonio s.r.l. in liquidazione il 17 novembre 2021;

Riassunte le conclusioni riportate nell'allegata Revisione Periodica - Anno 2021 come segue:

DENOMINAZIONE ENTE	ESITO REVISIONE PERIODICA
A.S.V.O. S.P.A.	mantenimento senza interventi
A.T.V.O. S.P.A.	mantenimento senza interventi
CONSORZIO ARENILI CAORLE S.R.L.	mantenimento senza interventi
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	mantenimento senza interventi
VERITAS S.p.A.	mantenimento senza interventi

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i., che attribuisce all'Organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g).

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione e fatta propria;

Dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza Commissione consiliare in data 27.12.2021, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, in merito alla presente proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole di legittimità del Vice Segretario Generale, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto della discussione intervenuta, per la quale si rinvia al Processo verbale della seduta;

Con voti n. 14 favorevoli e n. 3 astenuti (Marchesan, Striuli e Buoso), espressi per alzata di mano e chiamata nominale per i Consiglieri presenti da remoto,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare l'allegata "*Revisione periodica delle società partecipate della Città di Caorle ex art. 20 T.U.S.P. anno 2021 e Relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione 2020*" con le risultanze ivi riportate;
3. di dare mandato al Settore Segreteria - Affari Generali per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione alla Sezione Regionale Veneto della Corte dei Conti e l'inserimento di quanto previsto nel portale del MEF.

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del T.U.S.P., con ulteriore votazione, espressa per alzata di mano e chiamata nominale per i Consiglieri presenti da remoto, e voti n. 14 favorevoli e n. 3 astenuti (Marchesan, Striuli e Buoso),

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

MMXXI-82



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 100**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria - Affari Generali**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 - ANNO 2021.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria - Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2021

Il Responsabile di Settore

Dott. Andrea Musto

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Balossi

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Trevisan Elisa

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Balossi Dott. Enrico

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Trevisan Elisa in data 27/01/2022

Balossi Enrico in data 25/01/2022